

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE
STRUTTURE COMUNALI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 26/11/2010)

I N D I C E

Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Gestione	pag. 3
Art. 3 – Tariffe	pag. 3
Art. 4 – Utilizzo	pag. 4
Art. 5 – Concessione	pag. 4
Art. 6 – Spese di gestione	pag. 5
Art. 7 – Manutenzione ordinaria e straordinaria	pag. 5
Art. 8 – Riconsegna dei locali	pag. 6
Art. 9 – Limitazioni e revoche	pag. 6
Art. 10 – Controversie	pag. 6
Art. 11 – Disposizioni finali	pag. 6
Art. 12 – Entrata in vigore	pag. 6

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione ed utilizzo dei locali e delle strutture comunali destinate ad attività sportive e ricreativo – culturali.
2. Sono destinati ad attività sportive tutte le strutture comunali adibite alla pratica sportiva amatoriale e competitiva (palestra, campo "Farina", campo "Meucci"), compresi i locali di supporto e accessori ed eventuali relative attrezzature ed impianti.
3. Sono destinati ad attività ricreativo – culturali, i locali e le strutture adibite internamente od esternamente, al coperto o all'aperto, a luogo di incontro per dibattiti, convegni, spettacoli, concerti, manifestazioni ricreative o culturali in genere (Ecomuseo, Teatro "Niccolini", sala ristorante del parco comunale, scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media, biblioteca comunale), compresi eventuali locali di supporto ed accessori e relative attrezzature ed impianti.
4. L'utilizzo tra gli impianti sportivi della palestra comunale si intende al di fuori della normale attività scolastica.

Art. 2 – Gestione

1. I locali e le strutture di cui al precedente articolo, possono essere gestiti:
 - a) in economia diretta dal Comune;
 - b) tramite concessione parziale o totale ad enti e/o associazioni legalmente riconosciute, operanti sul territorio comunale ed aventi finalità promozionali senza scopo di lucro nei campi della cultura, del tempo libero, dello sport, nonché finalità assistenziali, rivolte a tutta la popolazione;
 - c) tramite procedura ad evidenza pubblica ad associazioni, società o ditte private operanti in tali settori di attività ed in possesso dei requisiti di legge per l'assunzione di pubblici servizi.
2. Le concessioni di cui alla lett. b) del precedente comma possono essere previste senza costi per il concessionario, salvo l'assunzione in carico delle spese di ordinaria manutenzione e gestione.
3. Le modalità ed il canone a base di gara per l'aggiudicazione di tali locali e strutture, ai sensi del precedente comma 1, lett. c), vengono stabiliti con apposito provvedimento della giunta comunale.
4. L'Amministrazione Comunale, nei casi di gestione di cui al punto b) e c) del precedente comma 1, si riserva, all'interno degli accordi e/o convenzioni stipulate con gli enti, gruppi, associazioni aggiudicatrici, l'utilizzo dei locali pubblici ai fini propri istituzionali ovvero la possibilità di concedere temporaneamente a terzi l'uso dei locali e/o strutture, previa comunicazione al gestore con preavviso di almeno 10 giorni, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività o manifestazioni, compatibilmente con le esigenze e/o attività già programmate dal soggetto gestore.

Art. 3 – Tariffe

1. Le assegnazioni dei locali di cui al comma 3 del precedente art.1 sono normalmente a titolo oneroso.
2. La quota di utilizzo dei locali e delle strutture comunali affidate in gestione tramite convenzione, viene stabilita dalla Giunta Comunale ed inserita nel relativo bando di gara avvalendosi di stime redatte dall'ufficio tecnico comunale.
3. Per i locali e le strutture comunali concesse per usi occasionali, le tariffe vengono stabilite dalla giunta comunale ed annualmente adeguate. Per la loro determinazione, relativamente al periodo di concessione sia saltuario che periodico,

si terrà conto dell'incidenza dei costi di gestione (riscaldamento, luce, acqua, telefono, pulizie), delle spese di ammortamento dell'immobile, del costo del personale comunale qualora questo sia tenuto ad intervenire o a prestare la propria opera durante il periodo di concessione.

4. E' ammessa la gratuità d'uso dei locali oggetto del presente regolamento, qualora l'iniziativa che si deve svolgere sia accompagnata dal patrocinio dell'ente.
5. Si prevede inoltre la gratuità d'uso dei locali, ad esclusione dei locali della sala ristorante presso il parco comunale "Luigi Montauti" qualora i richiedenti siano:
 - organizzazioni non lucrative di utilità sociali – ONLUS, di cui all'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta;
 - organizzazioni di volontariato riconosciute come tali dall'amministrazione comunale;
 - partiti politici e organizzazioni di culto;
 - istituzioni scolastiche per le proprie attività istituzionali;
6. Si prevede infine l'applicazione della tariffa in misura intera per le imprese e società con finalità economiche.

Art. 4 – Utilizzo

1. Nel caso di utilizzo periodico, il richiedente presenta domanda scritta indirizzata al Responsabile del settore competente, specificando dettagliatamente l'uso che si intende fare del locale, la ragione sociale e lo statuto dell'ente o dell'associazione richiedente, il numero dei giorni e degli orari per i quali è richiesto l'uso dei locali e il nome di un responsabile al quale verranno consegnate le chiavi.
2. Nel caso di uso saltuario, l'istanza per ottenere la concessione va presentata al Responsabile del settore competente almeno sette giorni prima di quello per il quale si chiede l'utilizzazione, specificandone dettagliatamente i motivi per l'uso. La concessione in oggetto viene autorizzata dal Responsabile del settore competente. Versato l'importo dovuto presso l'ufficio economato del comune ed ottenuta la concessione, il richiedente può ritirare le chiavi del locale solo nella giornata stessa per la quale ne ha richiesto l'uso o nell'ultimo giorno di apertura degli uffici comunali immediatamente precedente se essa è festiva. Le chiavi stesse vanno inderogabilmente restituite all'ufficio competente nella giornata feriale immediatamente successiva a quella di uso del locale.

Art. 5 – Concessione

1. Qualora il numero delle richieste fosse tale da rendere impossibile il loro totale accoglimento, l'Amministrazione Comunale stilerà un calendario, previa consultazione dei rappresentanti di tutti gli enti, società, ditte, associazioni interessate.
2. Le richieste verranno prese in considerazione in base all'ordine cronologico di presentazione. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di concedere i locali a seguito di verifica di compatibilità dell'attività proposta con gli scopi istituzionali dell'ente e compatibilmente con le proprie esigenze, privilegiando le attività rivolte ad anziani e ragazzi in età scolare.
3. Durante tutto il periodo della concessione (sia per l'uso saltuario che per quello periodico), il richiedente è tenuto a detenere le chiavi del locale, che non può in

nessun caso affidare a terzi. E' tassativamente vietato procurarsi duplicati delle chiavi.

4. Non è ammesso a nessun titolo l'uso dei locali concessi da parte di gruppi, associazioni o enti diversi da quelli per i quali è stata ottenuta la concessione, né un uso diverso da quello specificato o in giorni diversi da quelli per i quali è valida l'autorizzazione.

Art. 6 – Spese di gestione

1. Tra le spese di gestione può essere concesso l'uso dell'energia elettrica a titolo gratuito, unicamente a scopo di illuminazione pubblica. Può altresì essere concesso il consumo di energia ad altri scopi (riscaldamento, altro) previa motivata autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Tutte le altre spese di gestione sono a carico dei Concessionari ed affidatari, in particolare:
 - la pulizia dei locali;
 - le spese di riscaldamento ed energia elettrica escluse quelle per l'illuminazione pubblica della struttura;
 - le spese telefoniche e per i servizi informatici e telematici vari;
 - le spese di gestione delle attrezzature ed impianti concessi ed affidati in gestione con le relative strutture.
3. Il Comune ha già provveduto alla stipula di propria assicurazione, per responsabilità civile verso terzi, degli immobili e contro i danni causati da incendi, fulmini o scoppi.
4. Gli enti e le associazioni titolari di concessione e le società affidatarie dovranno provvedere all'assicurazione per i danni che possono derivare a terzi nel corso dello svolgimento della loro attività.

Art. 7 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. La manutenzione ordinaria dei locali, delle eventuali attrezzature e degli impianti accessori (elettrico, riscaldamento, ecc.) di proprietà comunale sarà a totale carico dei concessionari ed affidatari i quali dovranno garantirne in ogni momento la perfetta agibilità e funzionalità. I presidenti o legali rappresentanti degli enti e/o associazioni, i firmatari di richieste i quali siano stati autorizzati all'utilizzo delle strutture saranno ritenuti responsabili in prima persona di eventuali danni subiti dai locali stessi o dalle attrezzature ivi presenti.
2. I presidenti o legali rappresentanti degli enti e/o associazioni che hanno ottenuto l'uso dei locali, qualora riscontrino nel locale in loro uso o in altre parti dello stabile che lo contiene, danni o anomalie di qualunque tipo causati da fatti verificatisi contemporaneamente o precedentemente al proprio periodo di uso dei locali, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.
3. Chi ha in uso i locali è responsabile di ogni danno causato ai locali stessi e dovrà procedere al risarcimento sulla base di una relazione redatta dall'ufficio tecnico comunale.
4. Potranno essere utilizzate strutture mobili necessarie allo svolgimento delle attività purchè ne sia possibile la rimozione ogni qualvolta se ne riveli la necessità; tali strutture comunque dovranno essere rimosse al termine dell'utilizzo dei locali.
5. Sarà in carico del Comune il controllo, la verifica e l'eventuale adeguamento dei locali alla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, incendi, ecc., per le attività previste all'interno delle strutture.

Art. 8 – Riconsegna dei locali

1. Al termine di ogni periodo di utilizzo, anche nel caso di manifestazioni occasionali, i locali e le strutture dovranno essere riconsegnati in perfetta integrità ed efficienza.
2. In presenza di danni arrecati ai locali e nel caso non sia possibile accertarne la responsabilità, l'onere verrà suddiviso in parti uguali tra tutti gli usufruttori.

Art. 9 – Limitazioni e revoche

1. L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento, la possibilità di limitare o revocare totalmente la concessione o affidamento delle strutture, con preavviso scritto di trenta giorni, a seguito di:
 - a) eventuali nuove necessità emergenti nella programmazione dell'attività del Comune;
 - b) utilizzo non consono alle presenti norme regolamentari;
 - c) morosità nel pagamento del canone mensile di affidamento in gestione superiore a due mensilità.
2. La revoca ha effetto immediato a seguito di:
 - a) utilizzo non consono agli statuti degli enti e associazioni senza scopo di lucro;
 - b) illeciti commessi durante l'utilizzo;
 - c) sub-concessione dei locali ed attrezzature ad altri enti, associazioni, ecc., senza preventiva autorizzazione da parte del Comune.
3. In occasione di manifestazioni comunali di particolare interesse pubblico, qualora se ne ravvisi la necessità, con preavviso di 10 giorni, potrà essere richiesto agli enti, associazioni, ecc., di mettere a disposizione i locali in concessione per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, salvo rimborso delle relative spese di gestione sostenute.

Art. 10 – Controversie

1. Per ogni controversia che debba insorgere tra il Comune ed enti, associazioni, ecc., titolari di concessione sarà competente il Foro di Livorno, salva la competenza per legge del Giudice di Pace territoriale.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data in cui diviene esecutiva la delibera del Consiglio comunale di adozione.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo e sul sito web del Comune.